Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — *L. 0, 60*

Anno LXV — **Roma — Venerdì, 10 ottobre 1924** — **Numero 238**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1531.

REGIO DECRETO 18 settembre 1924, n. 1531.

Regolamento dell'Ente nazionale per l'educazione fisica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 15 marzo 1923 n. 684 e 31 dicembre 1923 n. 3039;

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923 n. 1054;

Veduti i Regolamenti 30 aprile 1924 n. 756 e 30 aprile 1924 n. 965;

Riconosciuta l'opportunità di emanare un regolamento in esecuzione dei precitati Nostri decreti 15 marzo 1923 n. 684 e 31 dicembre 1923 n. 3039;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Del governo dell'Ente nazionale per l'educazione fisica.

Art. 1.

L'Ente nazionale per l'educazione fisica, fornito di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, è posto sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministro della pubblica istruzione.

Possono in qualsiasi tempo disporsi ispezioni allo scopo di accertare il regolare ed efficace funzionamento amministrativo, tecnico, didattico e disciplinare dei servizi dell'Ente.

Art. 2.

Il governo e la gestione economica e patrimoniale dell'Ente appartengono al Consiglio amministrativo.

Art. 3.

Il Consiglio amministrativo è composto e si rinnova a norma dell'art. 2 del R. decreto 15 marzo 1923 n. 684.

Agli effetti del comma 2° del precitato articolo il Consiglio designa al Ministro, per la sua scelta, tre persone che godano di generale estimazione per autorità morale e per competenza amministrativa, tecnica e in argomenti concernenti la scuola. Tale designazione è fatta entro trenta giorni dalla vacanza col voto favorevole di almeno quattro membri del Consiglio.

Ove, per qualsiasi motivo, il Consiglio risulti composto di un minor numero di membri, la scelta delle persone destinate a integrarlo o costituirlo è fatta direttamente dal Ministro.

In caso di cessazione dall'ufficio del presidente del Consiglio amministrativo, la designazione per tale carica, che viene conferita con decreto Reale, spetta esclusivamente al Ministro.

Art. 4.

Il rappresentante del Ministero in seno al Consiglio amministrativo è tenuto a inviare al Ministro, al termine di ogni anno scolastico, una relazione sul funzionamento amministrativo, tecnico, didattico e disciplinare dei servizi dell'Ente.

Deve inoltre riferire, in qualsiasi tempo, circa ogni argomento che sia utile segnalare.

Art. 5.

Il Consiglio amministrativo:

1) delibera su ogni argomento relativo all'organamento dei servizi dell'Ente;

2) delibera sul bilancio di previsione e sul rendiconto consuntivo;

3) provvede agli storni da capitolo a capitolo del bilancio ed approva i prelevamenti dal fondo di riserva;

4) esercita la vigilanza sulla conservazione dei beni immobili e mobili dell'Ente e delle palestre e relativo arredamento in uso dell'Ente medesimo;

5) approva i contratti e le convenzioni di qualsiasi natura;

6) adotta i provvedimenti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico e di quiescenza del personale di ogni categoria addetto agli uffici dell'Ente;

7) provvede per il servizio di cassa;

8) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme relative al funzionamento dell'Ente.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio amministrativo:

1) ha la rappresentanza legale dell'Ente;

2) vigila sul funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente e cura l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia;

3) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

4) prende i provvedimenti d'urgenza, riferendone al Consiglio, per la ratifica, nella prima successiva adunanza;

5) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme relative al funzionamento dell'Ente.

Il presidente, previa approvazione del Consiglio, può delegare, in tutto o in parte, le attribuzioni che gli sono proprie a un consigliere, eccezion fatta del rappresentante del Ministero.

Art. 7.

Il presidente e gli altri componenti il Consiglio amministrativo sono personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate in eccedenza ai fondi disponibili e dei danni economici arrecati all'Ente a causa di inosservanza di disposizioni vigenti per dolo o colpa grave.

Art. 8.

Un Comitato consultivo, composto di sette membri compreso il presidente, ha il compito di dare pareri e di fare proposte su argomenti di natura tecnica inerenti ai servizi dell'Ente, su richiesta del Ministro o del presidente del Consiglio amministrativo.

Art. 9.

I componenti il Comitato consultivo sono nominati dal Ministro, con suo decreto, tra persone che abbiano particolare competenza tecnica in argomenti concernenti l'igiene e l'educazione fisica e sportiva. Almeno due di essi debbono rivestire la qualità di professori di ruolo nelle Università o Istituti superiori.

I componenti il Comitato durano in carica un triennio e possono essere confermati nelle stesse forme.

Art. 10.

Il direttore generale per l'istruzione media, il rappresentante del Ministero in seno al Consiglio amministrativo e il capo degli uffici dell'Ente hanno facoltà di intervenire a qualsiasi adunanza del Comitato consultivo e di prendere parte alle discussioni: ma non hanno voto nè deliberativo nè consultivo.

Art. 11.

Il Consiglio amministrativo e il Comitato consultivo possono essere sciolti con decreto Reale per gravi motivi o quando, richiamati dal Ministro all'osservanza di obblighi derivanti da vigenti disposizioni, persistano a violarli.

In caso di scioglimento del Consiglio amministrativo, il governo dell'Ente è affidato a un commissario straordinario, nominato per decreto Reale, le cui indennità sono poste a carico del bilancio dell'Ente medesimo.

La gestione straordinaria non può avere durata superiore ad un anno.

Art. 12.

L'Ente ha un suo regolamento interno.

Esso determina le norme relative al funzionamento del Consiglio amministrativo, dell'ufficio di presidenza, degli uffici dell'Ente, del Comitato consultivo e dei Consigli di sezione di cui al capo III, allo stato giuridico e al trattamento economico e di quiescenza del personale di ogni categoria posto alle dipendenze dell'Ente e ai corsi pratici e teorici per la preparazione del personale insegnante previsti dall'art. 8 del R. decreto 15 marzo 1923 n. 684; stabilisce inoltre, nei limiti fissati dai Regi decreti 15 marzo 1923 n. 684 e 31 dicembre 1923 n. 3039, dal presente regolamento e dal decreto da emanarsi in virtù dell'art. 52, ogni altra norma concernente il funzionamento amministrativo, tecnico, didattico e disciplinare dei servizi dell'Ente.

Art. 13.

Il regolamento interno è emanato, e occorrendo modificato, con determinazione del presidente del Consiglio amministrativo, su conforme deliberazione del Consiglio stesso e previa approvazione, sotto forma di visto, del Ministro.

Il regolamento e le successive modificazioni debbono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero.

CAPO II.

Dell'amministrazione dell'Ente.

Art. 14.

L'Ente provvede ai servizi di sua competenza:

1) con le rendite del suo patrimonio;

2) col provento delle tasse versate, a norma dell'art. 7 del R. decreto 15 marzo 1923 n. 684, dagli alunni degli istituti medi d'istruzione Regi e pareggiati e di scuola privata o paterna;

3) coi contributi di carattere continuativo e con elargizioni di enti o di privati;

4) coi mezzi previsti dall'art. 103 comma ultimo del R. decreto 6 maggio 1923 n. 1054, dall'art. 12 del R. decreto 15 marzo 1923 n. 684 e dall'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923 n. 3039, stipulando, ove lo creda conveniente, particolari accordi o convenzioni con gli enti locali circa le modalità per la somministrazione dei mezzi medesimi;

5) con qualsiasi altro provento risultante dalla propria gestione ed attività.

Art. 15.

L'esercizio finanziario va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo ha un congruo fondo di riserva per provvedere a bisogni che possono manifestarsi dopo l'approvazione di esso.

A ciascuna categoria di entrata o di spesa deve corrispondere apposito capitolo del bilancio preventivo.

Il rendiconto consuntivo è redatto tenendo distinte le varie categorie di entrata e di spesa in corrispondenza ai capitoli del bilancio preventivo.

Art. 16.

Il Consiglio amministrativo delibera sul bilancio preventivo nel mese di luglio e sul rendiconto consuntivo nel mese di dicembre.

Allegati al rendiconto consuntivo sono sottoposti al Consiglio per l'esame e per l'approvazione anche il conto patrimoniale ed i conti di eventuali gestioni speciali.

Nella deliberazione con la quale si approva il bilancio preventivo sono indicati i motivi degli aumenti e delle diminuzioni, sia nell'entrata sia nella spesa, rispetto al bilancio dell'esercizio precedente.

Al rendiconto consuntivo è annessa una relazione sui risultati economici e morali della gestione; in essa è esposta la situazione finanziaria dell'Ente e sono indicate le modalità secondo le quali si sono effettuate le riscossioni e le spese ed enunciati i criteri seguiti nella gestione e i miglioramenti apportativi.

Art. 17.

Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, con gli allegati, sono dal presidente del Consiglio amministrativo trasmessi al Ministero per l'esame di merito e per l'approvazione, rispettivamente entro i mesi di agosto e di gennaio.

Al bilancio preventivo è allegata copia della deliberazione con la quale esso è stato approvato dal Consiglio; al rendiconto consuntivo copia della relazione di cui al comma ultimo dell'articolo precedente.

Il Ministero può richiedere in comunicazione tutti i documenti giustificativi dell'entrata e della spesa.

A tal fine, e per gli accertamenti di cui all'art. 1 comma 2°, i documenti dell'entrata e della spesa e i registri di amministrazione debbono essere ordinatamente conservati presso gli uffici dell'Ente, in modo da poter essere in qualsiasi momento esibiti per revisione e controllo.

Art. 18.

Tutti i beni immobili e mobili di proprietà o in uso dell'Ente sono descritti in appositi inventari.

I beni mobili sono dati in consegna a persone responsabili della loro conservazione.

Art. 19.

Tutti i contratti, i quali eccedano il valore di lire 200.000, debbono essere preceduti da gara pubblica o da licitazione privata, su deliberazione del Consiglio amministrativo.

Il Consiglio, tenuto conto della speciale natura del lavoro o della fornitura o di motivi di urgenza o convenienza, può deliberare di prescindere dalla gara e di ricorrere alla trattativa privata: tali deliberazioni debbono essere motivate.

Le spese ad economia sono consentite fino al limite di lire 50.000.

Art. 20.

Il servizio di cassa e la custodia dei valori sono affidati, su deliberazione del Consiglio amministrativo, ad uno o più istituti di credito di notoria solidità.

Ogni pagamento per conto dell'Ente deve essere effettuato in base al documento giustificativo della spesa.

CAPO III.

Dei Consigli di sezione
e dei direttori locali per l'educazione fisica.

Art. 21.

In ogni sede di istituto medio d'istruzione Regio o pareggiato è costituito un Consiglio di sezione dell'Ente, composto, in relazione al numero degli istituti della sede e alla popolazione scolastica, di tre, cinque o sette membri.

Fanno in ogni caso parte del Consiglio di sezione:

a) un preside di Regio istituto medio della sede o, in mancanza, un preside d'istituto medio pareggiato, designato dal Regio provveditore agli studi;

b) nei capoluoghi di provincia, il medico provinciale; negli altri comuni, l'ufficiale sanitario o altro sanitario designato dal sindaco;

c) un rappresentante del Comune, designato dal sindaco tra i componenti il Consiglio comunale.

Gli altri eventuali componenti il Consiglio di sezione sono scelti tra persone di riconosciuta autorità morale e competenza amministrativa, tra cultori o benemeriti dell'educazione fisica e sportiva, tra ufficiali del Regio esercito anche appartenenti alle categorie in congedo.

Il direttore locale per l'educazione fisica, di cui all'art. 24, interviene, di regola, alle adunanze del Consiglio di sezione, con voto consultivo.

Art. 22.

I Consigli di sezione sono costituiti con determinazione del presidente del Consiglio amministrativo, che ne nomina altresì i rispettivi presidenti, su designazione dei Consigli stessi.

I componenti i Consigli di sezione durano in carica un triennio; possono essere confermati nelle stesse forme. Il loro ufficio è gratuito.

Art. 23.

Il Consiglio di sezione, secondo le istruzioni o direttive impartite dal presidente del Consiglio amministrativo o dal capo degli uffici dell'Ente:

1) vigila sul funzionamento dei servizi dell'Ente nella sede;

2) promuove qualsiasi forma d'interessamento e di concorso finanziario da parte di enti o di privati e ne coordina le iniziative pel più efficace raggiungimento dei fini cui tendono;

3) dà parere intorno a qualsiasi argomento che il presidente del Consiglio amministrativo o il capo degli uffici dell'Ente ritenga sottoporre al suo esame;

4) fa le proposte che reputi utili nell'interesse dei servizi;

5) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme relative al funzionamento dell'Ente.

Art. 24.

L'Ente istituisce direttori locali per l'educazione fisica, che esercitano la vigilanza sul funzionamento tecnico, didattico e disciplinare dei relativi servizi.

CAPO IV.

Dell'insegnamento dell'educazione fisica.

Art. 25.

Gli alunni di istituti medi d'istruzione Regi e pareggiati, degli istituti femminili di cui all'art. 60 comma 1° del regolamento 30 aprile 1924 n. 756 e di scuola privata o paterna hanno obbligo di inscriversi all'Ente in ogni anno del corso dei loro studi.

Istituti ed alunni, che avendo facoltà di provvedere direttamente all'educazione fisica intendano usufruirne, debbono dichiararlo all'atto dell'inscrizione.

Art. 26.

Nelle sedi di istituti medi Regi e pareggiati l'Ente provvede all'educazione fisica degli alunni:

a) con corsi tenuti da insegnanti posti alle sue dipendenze;

b) con corsi tenuti, in base ad opportuni accordi e per lo svolgimento integrale o parziale del programma, presso società ginnastiche o sportive e, in genere, istituti o enti della sede aventi per fine l'educazione fisica dei giovani, che offrano assoluta garanzia di serietà e moralità e dispongano di mezzi adeguati al raggiungimento dei fini prefissi.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano nelle sedi ove esistano solo istituti i quali usufruiscano della facoltà di cui al comma 2° dell'art. 3 del R. decreto 15 marzo 1923 n. 684.

Nelle sedi, in cui sono tenuti, a norma del presente articolo, corsi per alunni di istituti medi Regi o pareggiati, gli alunni di scuola privata o paterna hanno facoltà di frequentarli.

Art. 27.

I corsi di cui alla lett. b) del comma 1° dell'articolo precedente sono tenuti secondo le istruzioni e sotto la vigilanza e responsabilità dell'Ente.

L'Ente, nello stipulare accordi, contratti o convenzioni con società, istituti od altri enti fa, in ogni caso, espressa riserva di rescindere l'accordo, il contratto o la convenzione ove, a suo giudizio insindacabile, la società, l'istituto o l'ente venga meno, in tutto o in parte, agli impegni assunti o si verifichino o vi sia motivo di temere inconvenienti di ordine morale, tecnico, didattico o disciplinare.

Art. 28.

Le disposizioni del comma 2° dell'art. 3 del R. decreto 15 marzo 1923 n. 684 si applicano anche agli istituti femminili di cui all'art. 60 comma 1° del regolamento 30 aprile 1924 n. 756.

Art. 29.

L'Ente ha facoltà di compiere in qualsiasi tempo ispezioni negli istituti e scuole che provvedono direttamente all'educazione fisica dei propri alunni, allo scopo di accertare se tale servizio è disimpegnato da personale idoneo e con mezzi adeguati.

Ove si accertino o si temano inconvenienti di qualunque natura, il capo degli uffici dell'Ente è tenuto a notificare i risultati dell'ispezione al Regio provveditore agli studi per i conseguenti provvedimenti.

Art. 30.

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano ai convitti nazionali.

Questi, a norma dell'art. 141 del R. decreto 6 maggio 1923 n. 1054, provvedono all'educazione fisica dei convittori con propri insegnanti; i convittori restano tuttavia soggetti, per quanto riguarda le prove e il pagamento della prescritta tassa e fino al compimento del sedicesimo anno di età, alle disposizioni del R. decreto 15 marzo 1923 n. 684 e del presente regolamento e ad ogni altra norma relativa al funzionamento dell'Ente.

Art. 31.

Gli allievi dei collegi militari non sono soggetti alle disposizioni del R. decreto 15 marzo 1923 n. 684 e del presente regolamento nè alle altre norme relative al funzionamento dell'Ente.

Per quanto concerne l'educazione fisica, valgono nei loro riguardi, a tutti gli effetti, le attestazioni rilasciate dai rispettivi comandanti.

Art. 32.

La classificazione degli alunni, per quanto riguarda l'educazione fisica, è complessiva per la condotta e il profitto ed è graduata con le seguenti espressioni: insufficiente - sufficiente - buono - lodevole - di merito distinto.

La classificazione annuale conseguita dagli alunni degli istituti medi Regi e pareggiati viene registrata nella pagella scolastica a norma dell'art. 14 del regolamento 30 aprile 1924 n. 756.

Art. 33.

Ai sensi e agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 15 marzo 1923 n. 684, in ogni sede nella quale esistano più istituti medi si tiene, all'inizio dell'anno scolastico, un'adunanza dei rispettivi presidi, con l'intervento del direttore locale per l'educazione fisica.

All'adunanza partecipano i presidi di istituti pareggiati, i cui alunni frequentino i corsi tenuti dall'Ente.

Ove nella sede esista un solo istituto Regio o pareggiato, gli accordi di cui trattasi sono presi dal preside e dal direttore locale per l'educazione fisica.

Art. 34.

Per quanto riguarda le vacanze scolastiche, si applicano le norme contenute nel regolamento 30 aprile 1924 n. 965.

Art. 35.

I presidi degli istituti medi Regi e pareggiati, i capi degli istituti privati e i presidenti delle commissioni esaminatrici sono tenuti a fornire ai rappresentanti dell'Ente le notizie e gli elementi necessari pel funzionamento dei servizi dell'Ente medesimo.

CAPO V.

Delle inscrizioni e delle dispense totali o parziali dall'insegnamento dell'educazione fisica.

Art. 36.

Gli alunni degli istituti medi Regi e pareggiati si inscrivono all'Ente all'inizio di ciascun anno scolastico e prima della effettiva ammissione alle lezioni, ancorchè appartengano a convitti nazionali, salvo il disposto del comma 2° dell'art. 30 per quanto concerne l'età dei convittori, o a convitti con annessi istituti pareggiati che usufruiscano della facoltà concessa dal comma 2° dell'art. 3 del R. decreto 15 marzo 1923 n. 684.

Gli alunni di scuola privata o paterna e le alunne degli istituti di cui all'art. 28 si inscrivono ogni anno all'Ente non oltre il 15 novembre.

Art. 37.

Le inscrizioni si effettuano mediante pagamento, in unica rata, della tassa per l'educazione fisica.

All'atto della prima inscrizione all'Ente, tutti gli alunni di cui al precedente articolo sono forniti di uno speciale libretto per l'educazione fisica, che vale per l'intero corso dei loro studi.

Su tale libretto si prende nota, anno per anno, della quietanza della predetta tassa a tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 38.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati per ragioni di guerra sono di pieno diritto e ad ogni effetto dispensati dalle lezioni, esercitazioni e prove di educazione fisica.

Art. 39.

Gli alunni di istituti medi Regi e pareggiati, che per imperfezioni fisiche o per ragioni di salute aspirino alla dispensa da tutte o alcune delle esercitazioni e dalle relative prove, debbono presentarne istanza al direttore locale per l'educazione fisica all'atto dell'inscrizione all'Ente.

La norma del precedente comma vale anche nei riguardi degli alunni e delle alunne di cui al comma 2° dell'art. 36.

Il direttore locale dispone gli accertamenti sanitari, che sono compiuti rispettivamente entro il 30 novembre e il 15 dicembre; le spese relative sono a carico degli alunni.

Il sanitario giudica inappellabilmente se e da quali esercitazioni e prove l'alunno debba essere dispensato.

Salvo il disposto dell'articolo precedente, non può concedersi dispensa dall'insegnamento teorico di educazione fisica e di igiene e dalle relative prove.

Art. 40.

I candidati ad esami di ammissione alla prima classe di istituti medi di primo grado non sono tenuti nè a prove nè al pagamento di tassa per l'educazione fisica.

Art. 41.

I giovani provenienti dall'estero sono soggetti alle norme relative all'educazione fisica soltanto dall'anno nel quale iniziano il corso dei loro studi nel Regno.

Art. 42.

Gli alunni, che in base alle disposizioni di cui al comma 2° dell'art. 3 del R. decreto 15 marzo 1923 n. 684 non frequentano i corsi tenuti dall'Ente, debbono sostenere le prove di educazione fisica in ciascun anno del corso dei loro studi, salvo quanto verrà determinato, in relazione a gravi e giustificati motivi, dal decreto da emanarsi a norma dell'articolo 52.

CAPO VI.

Della frequenza e delle punizioni disciplinari.

Art. 43.

Salvo il disposto del comma 2° dell'art. 3 del R. decreto 15 marzo 1923 n. 684, gli alunni degli istituti medi Regi e pareggiati hanno obbligo di frequentare con assiduità e diligenza i corsi di educazione fisica tenuti dall'Ente a norma dell'art. 26.

Valgono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del regolamento 30 aprile 1924 n. 756; le attribuzioni previste dai precitati articoli sono deferite all'insegnante di educazione fisica.

Art. 44.

Agli alunni che durante le lezioni, esercitazioni o prove di educazione fisica vengano meno ai loro doveri od offendano la disciplina, il decoro o la morale, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, graduata a norma dell'art. 21 del regolamento 30 aprile 1924 n. 756, le seguenti punizioni disciplinari:

1) ammonizione privata o davanti alla squadra;
2) allontanamento dalla lezione o esercitazione di educazione fisica;
3) sospensione per un periodo non superiore a tre lezioni od esercitazioni di educazione fisica;
4) le punizioni di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) dell'art. 20 del precitato regolamento.

Art. 45.

Le punizioni di cui ai nn. 1), 2) e 3) dell'articolo precedente sono inflitte dall'insegnante di educazione fisica.

Le altre punizioni, ove trattisi di alunni di istituti medi Regi e pareggiati, sono inflitte, secondo le norme dell'articolo 23 del regolamento 30 aprile 1924 n. 756, su rapporto e proposta del direttore locale per l'educazione fisica, che all'uopo interviene alle adunanze del Consiglio di classe o del Collegio dei professori con voto deliberativo. Le disposizioni dell'art. 22 del precitato regolamento si applicano sia nei riguardi della posizione scolastica degli alunni negli istituti medi cui appartengono, sia in quelli dell'insegnamento dell'educazione fisica.

Ove trattisi invece di alunni di scuola privata o paterna, i quali a norma del comma ultimo dell'art. 26 frequentino i corsi tenuti dall'Ente, sono inflitte, per quanto concerne l'educazione fisica, analoghe punizioni con deliberazione del Consiglio di sezione dell'Ente.

Valgono in ogni caso le disposizioni dell'art. 26 del regolamento 30 aprile 1924 n. 756.

CAPO VII.

Della tassa per l'educazione fisica e dell'esonero totale o parziale.

Art. 46.

Non oltre il mese di luglio, il Consiglio amministrativo dell'Ente stabilisce, nei limiti di cui al comma 1° dell'articolo 7 del R. decreto 15 marzo 1923 n. 684, l'ammontare della tassa per l'educazione fisica, che gli alunni sono tenuti a versare all'Ente medesimo per l'anno scolastico successivo.

Art. 47.

Sono di pieno diritto esonerati dal pagamento della tassa di cui al precedente articolo:

a) i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati per ragioni di guerra;

b) coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del R. decreto 11 marzo 1923 n. 563 e dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2975.

Art. 48.

Agli alunni di istituti medi Regi e pareggiati, tranne quelli appartenenti alla classe prima degli istituti di primo grado, ai quali è concesso l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, è concesso altresì l'esonero totale o parziale dal pagamento della tassa per l'educazione fisica se nell'anno scolastico precedente abbiano riportato almeno la classificazione di lodevole.

Art. 49.

Salvo il disposto dell'art. 47, a coloro, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 138 del regolamento 30 aprile 1924 n. 756, è concesso l'esonero totale dal pagamento della tassa per l'educazione fisica nel primo anno della loro inscrizione ad istituti medi d'istruzione e tale beneficio è conservato per la continuazione degli studi, purchè, anno per anno, soddisfino alla condizione stabilita nell'ultima parte del comma 1° del precitato articolo e in pari tempo conseguano in educazione fisica almeno la classificazione di sufficiente.

Art. 50.

Le disposizioni dell'art. 140 del regolamento 30 aprile 1924 n. 756 valgono anche per la tassa per l'educazione fisica.

CAPO VIII.

Disposizioni finali.

Art. 51.

I Comuni, a norma dell'art. 103 del R. decreto 6 maggio 1923 n. 1054 e dell'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923 n. 3039, hanno obbligo di provvedere alla custodia, alla pulizia, al servizio, all'illuminazione e al riscaldamento degli stadi e delle palestre di proprietà o in uso dell'Ente.

Art. 52.

Con successivo decreto Reale verranno determinati i programmi e gli orari per le lezioni ed esercitazioni di educazione fisica e stabilite le norme relative agli scrutini, alla composizione e costituzione delle commissioni esaminatrici, alle sessioni, sedi, operazioni e modalità delle prove.

Art. 53.

In materia di alunni, esami e tasse valgono, in quanto siano applicabili e non contrastino con le disposizioni dei Regi decreti 15 marzo 1923 n. 684 e 31 dicembre 1923 n. 3039, del presente regolamento e del decreto da emanarsi a norma del precedente articolo, le disposizioni del regolamento 30 aprile 1924 n. 756.

CAPO IX.

Disposizioni transitorie.

Art. 54.

Il Comitato consultivo di cui all'art. 8 sarà costituito con l'inizio dell'anno scolastico 1924-25.

Art. 55.

Le palestre, i campi di giuoco e sportivi e, in genere, tutti i locali ed ambienti, eccezion fatta per quelli dei convitti nazionali, che all'atto della pubblicazione del R. decreto 15 marzo 1923 n. 684 erano adibiti per l'educazione fisica degli alunni di istituti medi Regi e pareggiati, rimarranno, per lo stesso fine e debitamente forniti di attrezzi e arredamento, a disposizione dell'Ente per non oltre il decennio previsto dall'art. 12 del decreto medesimo.

Gli enti, a carico dei quali è l'obbligo stabilito dal precitato art. 12, sono tenuti, per tutto il periodo di tempo sopra indicato, a provvedere alla custodia, pulizia, servizio, illuminazione e riscaldamento delle palestre, campi, locali ed ambienti di cui al comma 1° del presente articolo e a mantenerli in condizioni idonee allo scopo cui sono destinati; ma la custodia, il servizio e la pulizia delle palestre, locali ed ambienti annessi a Regi istituti medi, cui sono addetti bidelli a carico dello Stato, spettano a questi ul-

timi per lo stesso periodo di tempo e senza speciale compenso.

Gli enti di cui al comma 2° del presente articolo sono tenuti a sostituire i predetti ambienti, ove questi siano per qualsiasi causa destinati ad altro uso.

Art. 56.

Gli attrezzi e l'arredamento di cui al comma 1° dell'articolo precedente rimarranno in esclusivo e gratuito uso dell'Ente, ai sensi dell'art. 2 comma 2° del R. decreto 31 dicembre 1923 n. 3039.

Art. 57.

Può essere concesso all'Ente il gratuito uso di materiale mobile, scientifico e didattico appartenente allo Stato e che già trovavasi in servizio dei soppressi Istituti di magistero per l'educazione fisica di Napoli, Roma e Torino.

Della consegna del materiale verrà redatto regolare verbale.

La concessione fatta a norma del presente articolo potrà essere in qualsiasi tempo revocata a giudizio insindacabile del Ministro.

Art. 58.

Nulla è innovato circa il valore dei diplomi rilasciati dai soppressi Istituti di magistero per l'educazione fisica di Napoli, Roma e Torino.

Art. 59.

Entro il 31 dicembre 1924 il presidente del Consiglio amministrativo trasmetterà al Ministero per l'esame e per l'approvazione un rendiconto riguardante la gestione dell'Ente dalla sua istituzione al 30 settembre 1924, allegandovi i conti di eventuali gestioni speciali.

A tale rendiconto sarà annessa una relazione redatta in conformità del comma ultimo dell'art. 16.

Il Ministero potrà richiedere in comunicazione tutti i documenti giustificativi dell'entrata e della spesa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 56. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1532.

REGIO DECRETO 18 settembre 1924, n. 1506.

Elevazione della sovvenzione governativa per la costruzione della ferrovia Arezzo-Sinalunga.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 dicembre 1911, n. 1486, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 22 novembre 1911, con la Società anonima « L'Ausiliare », cui subentrò la società anonima « La Ferroviaria Italiana » per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a trazione a vapore ed a sezione normale da Arezzo a Sinalunga;

Visto il Nostro decreto 19 febbraio 1922, n. 205, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione suppletiva 18 febbraio 1922 per la modifica di taluni patti della concessione;

Ritenuto che con l'art. 5 di quest'ultima convenzione venne accordata per la costruzione della sede stradale e dei fabbricati della ferrovia, la sovvenzione chilometrica cinquantennale nell'ammontare massimo di L. 15,000, salvo a tener conto nel piano finanziario per l'armamento, completamento ed esercizio della linea, della eccedenza di costo della sede stradale e fabbricati, non coperta dalla detta sovvenzione di L. 15,000;

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 6 febbraio 1923, n. 431, col quale è stata aumentata da L. 15,000 a L. 25,000 la sovvenzione massima concedibile per la sede stradale ed i fabbricati;

Ritenuto che dalla Commissione per la revisione dei piani finanziari di ferrovie e tramvie istituita con l'art. 7 del Nostro decreto 23 febbraio 1919, n. 303, la sovvenzione chilometrica cinquantennale occorrente per l'ammortamento dell'intero capitale di costruzione della sede stradale e dei fabbricati della ferrovia in parola è stata determinata in L. 17,766;

Vista la domanda 29 agosto 1924 presentata dalla Società concessionaria, in conformità della deliberazione adottata dal proprio Consiglio di amministrazione, in adunanza del 27 agosto 1924, per l'assegnazione al primo gruppo di opere dell'intera sovvenzione attribuibile in base al piano finanziario della Commissione anzidetta;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge relative alle ferrovie concesse all'industria privata, alle tramvie extraurbane ed alle automobili approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sovvenzione chilometrica cinquantennale da corrispondersi per la costruzione della sede stradale e dei fabbricati della ferrovia Arezzo-Sinalunga, è elevata da L. 15,000 a L. 17,766, sull'intera lunghezza effettiva orizzontale della linea.

Art. 2.

La liquidazione di detta sovvenzione sarà effettuata a norma dell'art. 5, comma 6, della convenzione suppletiva 18 febbraio 1922, approvata con R. decreto 19 febbraio 1922, n. 205.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

SARROCCHI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 31. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1533.

REGIO DECRETO 4 settembre 1924, n. 1533.

Regolamento pei concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali;

Veduto il Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore;

Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per l'esercizio delle professioni;

Considerata la necessità di emanare un regolamento sui concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e sulle abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Dei concorsi alle cattedre dei Regi istituti medi d'istruzione e dell'abilitazione professionale all'insegnamento medio.

Art. 1.

I concorsi a cattedre di ruolo nei regi istituti medi d'istruzione sono generali e speciali, per accedere rispettivamente alle sedi di secondaria e di primaria importanza: essi hanno luogo tutti per titoli ed esami.

Art. 2.

Sono di primaria importanza le sedi di Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia.

Art. 3.

I concorsi generali e speciali hanno inoltre lo scopo di abilitare i concorrenti, che vi conseguano almeno l'idoneità, all'esercizio professionale dell'insegnamento di materie che s'impartiscono nei regi istituti medi d'istruzione, nei casi in cui il titolo di studio da essi posseduto:

a) non abbia valore di titolo di abilitazione;

b) sia titolo di abilitazione di grado inferiore rispetto a tutte o ad alcune delle cattedre alle quali dà accesso il concorso;

c) abiliti ad una parte soltanto delle discipline riunite in taluna delle cattedre alle quali dà accesso il concorso.

Art. 4.

La tabella annessa al presente regolamento determina le classi di concorsi, le cattedre dei Regi istituti medi alle quali esse danno accesso, e i titoli necessari per l'ammissione.

Quando si riconosca l'opportunità di una diversa costituzione di classi di concorsi o della inclusione di altri titoli di ammissione, la tabella potrà essere modificata con decreto Reale, promosso dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 5.

Le speciali lauree o diplomi che le Università e gl'Istituti superiori possono stabilire nei loro statuti a mente dell'articolo 4 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, valgono come titoli di ammissione agli stessi concorsi per i quali sono validi le lauree e i diplomi fondamentali rilasciati dalle stesse facoltà che rilasciano le dette lauree e diplomi speciali.

Valgono inoltre per l'ammissione ai concorsi i titoli rilasciati da Università della cessata Monarchia austro-ungarica, nei limiti stabiliti dal R. decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573 e del R. decreto 11 marzo 1923, n. 620, semprechè siano posseduti da cittadini italiani.

Art. 6.

Nell'ultimo bimestre di ogni anno sono banditi tutti i concorsi generali e speciali indicati nella tabella.

Art. 7.

Nel bando è determinato il numero delle cattedre riservate ad ogni concorso.

Art. 8.

I concorsi sono banditi anche quando non vi siano cattedre vacanti tanto nelle sedi secondarie quanto in quelle primarie; ma in tal caso i concorsi hanno unicamente lo scopo di conferire le abilitazioni all'esercizio professionale dei rispettivi insegnamenti.

Art. 9.

Nei concorsi speciali sono indicate, oltre al numero delle cattedre messe a concorso, anche le sedi in cui le cattedre stesse si trovano.

Nel bandire un concorso speciale il Ministero ha facoltà di indicare un numero di sedi di secondaria importanza alle quali si provvederà con i risultati del concorso stesso.

Nel caso previsto dal comma precedente i concorrenti sono considerati come aspiranti tanto alle cattedre di primaria quanto a quelle di secondaria importanza, tranne che non abbiano dichiarato espressamente nella domanda di ammissione di aspirare solo alle cattedre primarie.

Art. 10.

Ove i concorsi siano banditi per cattedre vacanti negli istituti medi, le prove orali avranno luogo presso il Ministero della pubblica istruzione in Roma mentre le prove scritte e grafiche potranno esser date anche in altre città sedi di provveditorati agli studi o di Regie università.

Nei concorsi, invece, che per mancanza di cattedre vacanti abbiano soltanto valore di abilitazione all'esercizio professionale, tanto le prove scritte e grafiche quanto quelle orali potranno aver luogo nelle città sedi di provveditorati agli studi o di Regie università.

Il Ministero della pubblica istruzione distribuirà i candidati fra le varie sedi, seguendo, possibilmente, l'indicazione data dagli interessati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 11.

I candidati che partecipano ai concorsi per lo scopo di cui all'art. 3 non possono sostenere gli esami in quelle sedi

nelle quali siano stati iscritti, come studenti, nell'ultimo biennio o vi abbiano conseguito la laurea o il diploma che è titolo di ammissione ai concorsi stessi; tranne il caso che non vi siano sedi diverse nelle quali si diano i detti esami.

Art. 12.

Ai concorsi sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne, fatta eccezione dei concorsi ai posti di maestra giardiniera negli istituti magistrali, posti che sono riservati alle donne.

Art. 13.

Le persone che partecipano ai concorsi banditi col duplice scopo previsto dagli articoli 1 e 3 si considerano aspiranti tanto alla nomina in ruolo quanto alla sola abilitazione professionale, a meno che esse non dichiarino espressamente nella domanda di voler limitare la loro partecipazione a quest'ultimo scopo.

Art. 14.

Il limite massimo d'età per l'ammissione ai concorsi aventi il doppio scopo di cui agli articoli 1 e 3, è di 45 anni compiuti alla data del bando.

Art. 15.

Sono ammessi senza limiti di età i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) regi professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di Regi istituti medî d'istruzione in attesa di nomina in ruolo;

b) professori di ruolo di una scuola media pareggiata il cui pareggiamento sia revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che hanno determinato il provvedimento di revoca), o che venga soppressa;

c) presidi e professori di ruolo di una scuola pareggiata convertita in governativa, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

d) ex professori di ruolo di pedagogia e morale dei soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di 45 anni;

f) coloro che dichiarino di voler partecipare al concorso ai soli effetti di cui all'art. 3.

Art. 16.

Ai concorsi limitati al solo scopo di cui all'art. 3 i concorrenti sono ammessi senza limite massimo d'età.

Art. 17.

Il limite minimo di età è, in ogni caso, di 18 anni compiuti alla data del bando.

Art. 18.

Le tasse d'ammissione sono dovute come è prescritto dai seguenti articoli a seconda delle diverse categorie di concorsi e di concorrenti.

Art. 19.

I concorrenti forniti degli antichi titoli d'abilitazione o dei nuovi titoli di abilitazione rilasciati in base alle disposizioni del presente regolamento, validi sì gli uni che gli altri per ognuna delle cattedre alle quali dà accesso il concorso, sono tenuti al pagamento della tassa di ammissione stabilita dal R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546.

Art. 20.

I concorrenti non compresi nelle categorie dell'articolo precedente, i quali partecipano al concorso al duplice effetto dell'assunzione in ruolo in una delle cattedre messe a concorso e del semplice conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale sono tenuti al pagamento della tassa d'ammissione stabilita dal R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546 e al pagamento della tassa di cui all'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Art. 21.

I concorrenti non compresi nelle categorie dell'articolo 19 i quali partecipano al concorso al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale sono tenuti al pagamento della tassa di cui all'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 e di uno speciale contributo di lire cinquanta.

Art. 22.

Le tasse stabilite dal R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546, e dall'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 2909, sono pagate all'Erario a mezzo di vaglia postale indirizzato al procuratore del registro di Roma.

Il contributo di lire cinquanta si versa alla cassa del Ministero a titolo di rimborso di spese.

Art. 23.

La domanda di ammissione, diretta, in ogni caso, al Ministero della pubblica istruzione, deve pervenire entro il termine indicato nell'avviso e che non può essere minore di un mese dalla data del numero della *Gazzetta Ufficiale*, nel quale è pubblicato il bando; deve essere redatta in carta legale e contenere l'esatta indicazione della dimora del candidato.

Art. 24.

Alla domanda di ammissione, salvo quanto è prescritto dall'art. 28, devono essere uniti i documenti seguenti:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gl'italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza. La condotta civile e militare del candidato è accertata, in modo insindacabile, dal Ministero con tutti i mezzi di cui esso dispone e, per quanto riguarda la condotta militare, l'esclusione può essere pronunciata anche se sia dichiarato che il servizio militare fu prestato con fedeltà ed onore;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri dell'ufficio, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario;

f) certificato di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

g) titolo legale di studio o d'abilitazione (in originale o in copia autentica) per cui è bandito il concorso, secondo le indicazioni contenute negli articoli 4 e 5 e nella tabella annessa al presente regolamento;

h) certificato attestante i punti o le qualifiche riportate nell'esame finale per il conseguimento del titolo, se non risultino da questo;

i) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

l) elenco in carta libera, in doppio esemplare, dei documenti e dei titoli e delle pubblicazioni presentate;

m) prova del pagamento delle tasse e del contributo, come è prescritto negli articoli 19, 20, 21 e 22;

n) nel caso di concorrente fornito di titolo conseguito secondo il nuovo ordinamento non ancora abilitato all'esercizio professionale d'insegnamento medio, un certificato rilasciato dall'Università o Istituto ove il candidato conseguì la laurea o il diploma, dal quale risulti se egli abbia sostenuto precedentemente esami di abilitazione e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti.

Art. 25.

I documenti, specificati nel precedente articolo con le lettere da *a*) ad *h*) debbono essere legalizzati, e i certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del bando.

Art. 26.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 24, i concorrenti che abbiano già ufficio di ruolo in una amministrazione governativa con diritto a pensione a carico dello Stato.

Art. 27.

Ai documenti indicati nell'articolo 24 i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno presentare nel loro interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte e dattilografate.

Qualunque certificato rilasciato da autorità scolastica, che non sia il regio provveditore agli studi, deve essere legalizzato.

Art. 28.

Coloro che partecipano a più concorsi banditi contemporaneamente devono presentare altrettante domande, una delle quali deve essere documentata in modo completo e a ciascuna delle altre debbono essere allegati i certificati di cui alle lettere *g*) ed *h*), il cenno e l'elenco di cui alle lettere *i*) ed *l*) e il documento di cui alla lettera *m*) dell'art. 24.

Art. 29.

I concorrenti che partecipano ai concorsi al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, debbono indicare nella domanda:

a) il nome e cognome dei propri genitori;

b) il luogo di nascita e di residenza propria e della famiglia;

c) il concorso a cui chiedono l'ammissione; e debbono unirvi soltanto il titolo e il certificato di cui alle lettere *g*) ed *n*) dell'articolo 24 e i documenti di cui alla lettera *m*) dell'articolo stesso.

Art. 30.

Qualora per l'ammissione ai concorsi sia stato esibito dalle persone, che vi partecipano per lo scopo dell'art. 3, una copia del proprio titolo di studio, non può essere rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, se non quando venga presentato il titolo originale, tranne il caso di smarrimento, nel qual caso il titolo originale verrà sostituito da un certificato che tenga luogo dell'originale stesso a tutti gli effetti di legge.

Art. 31.

Quando siano messe a concorso cattedre appartenenti a diverse specie d'istituti, secondo le indicazioni della tabella annessa a questo regolamento, il candidato dovrà indicare nella domanda l'ordine di preferenza secondo il quale desideri la nomina nelle dette specie d'istituti.

Art. 32.

L'esame delle domande, ai fini dell'ammissione o della esclusione dal concorso, è fatta dal Ministero.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine di quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Art. 33.

S'intende ammesso il candidato che non abbia ricevuto alcuna diretta comunicazione sino alla data d'inizio delle prove.

Art. 34.

Non sono ammessi al concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti o non abbiano restituito, entro il termine assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti di cui al 2° comma dell'art. 32.

La data di presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo d'arrivo dell'ufficio.

Art. 35.

Il provvedimento del Ministero con cui è negata l'ammissione è definitivo.

CAPO II.

Delle Commissioni esaminatrici.

Art. 36.

Ove i concorsi siano banditi per cattedre vacanti nei Regi istituti medi d'istruzione la commissione giudicatrice è, in ogni caso, unica, anche quando il bando disponga che le prove scritte o grafiche siano sostenute, a mente dell'art. 10, in più sedi.

Art. 37.

Ove i concorsi abbiano soltanto valore di abilitazione all'esercizio professionale, per mancanza di cattedre vacanti, e il bando disponga a norma dell'art. 10 che tanto le prove scritte e grafiche quanto quelle orali siano sostenute in più sedi, si costituisce per ognuna di tali sedi una speciale Commissione esaminatrice.

Art. 38.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro e sono retribuite a' sensi degli articoli 1 e 4 del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 834.

Il Ministro sceglie i commissari, in numero di tre (due effettivi ed uno supplente) fra i professori ufficiali o liberi docenti delle Università e degli Istituti superiori di istruzione superiore e, in numero di due (uno effettivo ed uno supplente) tra i presidi e i Regi professori d'istituti medi d'istruzione in attività di servizio.

Art. 39.

La scelta dei commissari di maggioranza di cui al 2° comma del precedente articolo, è fatta dal Ministro su designazione della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione che compila in proposito appositi elenchi di professori ufficiali o liberi docenti.

Tali elenchi hanno valore per due anni e si rinnovano per intiero alla scadenza del biennio.

Art. 40.

Quando non sia possibile costituire la Commissione nel modo prescritto dai precedenti articoli, possono essere chiamati a farne parte persone di notoria competenza nelle materie per cui il concorso è bandito, fatta eccezione dei funzionari addetti all'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, degl'ispettori di ruolo delle scuole medie e dei Regi provveditori agli studi.

Art. 41.

Per il concorso a cattedre di ragioneria e computisteria negli istituti tecnici uno dei commissari è scelto fra i professori degli istituti superiori di commercio.

Per il concorso a maestra giardiniera la Commissione è composta per intero di presidi e professori Regi d'istituti medi d'istruzione.

Art. 42.

Le Commissioni eleggono nel proprio seno il presidente e il segretario relatore.

CAPO III.

Delle prove di esame.

Art. 43.

Le prove di esame sono:

a) una prova scritta, per i concorsi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 18 e 19 della tabella annessa al presente regolamento;

b) una prova grafica per i concorsi di cui ai numeri 13 e 17 della tabella;

c) una prova orale per ogni classe di concorsi, compresi quelli di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Le prove vertono sui programmi d'esame stabiliti con decreto Reale, a mente dell'art. 59, comma 2° del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 44.

La prova orale comprende due esperimenti da svolgersi secondo le norme stabilite dalla Commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i concorrenti e da giudicarsi complessivamente.

Il primo esperimento consiste in un colloquio della durata di non meno di 30 e non più di 45 minuti su non più di tre tesi estratte a sorte in una serie di venti tesi compilate nel modo prescritto dall'ultimo comma del precedente articolo.

Nei concorsi alle cattedre di disegno il colloquio è sostituito da interrogazioni dirette ad accertare la cultura generale del candidato.

Il secondo esperimento consiste in una lezione contenuta nei limiti del programma e che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

Art. 45.

Nei concorsi con prova scritta o grafica la scelta dei temi è rimessa alla Commissione esaminatrice.

Ciascuno dei commissari propone almeno tre temi.

Salvo quanto è prescritto nell'articolo seguente, la mattina del giorno assegnato alla prova, la Commissione sceglie due fra i temi proposti. Ammessi quindi alla sala d'esame i concorrenti e letti pubblicamente i due temi scelti, quello estratto a sorte da uno dei concorrenti è l'argomento della prova.

Art. 46.

Nei concorsi pei quali il bando disponga a norma dell'art. 10 comma 1° che le prove scritte o grafiche siano sostenute anche in altre città sedi di provveditorati agli studi o di Regie università, la scelta dei temi, identici per tutte le sedi, è fatta dalla Commissione esaminatrice unica almeno otto giorni prima della prova. Il Ministero li invia in busta chiusa e suggellata alle Università e ai provveditorati agli studi che sono sedi degli esami.

La busta è consegnata dal rettore o provveditore al presidente della Commissione di vigilanza di cui all'articolo seguente nel giorno fissato per la prova.

Della consegna è fatta menzione nel verbale.

Il presidente della Commissione di vigilanza, fatta osservare l'integrità della busta e dei suggelli alla presenza dei candidati, estrae il tema e lo detta o lo fa dettare.

Lo stesso tema detta o fa dettare la Commissione esaminatrice ai candidati che sostengono le prove presso il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 47.

Nelle città in cui risiede la Commissione esaminatrice, uno dei commissari deve essere presente, senza interruzione, nella sala, durante le prove.

Per la vigilanza è aggregata alla Commissione esaminatrice una Commissione di vigilanza nominata dal Ministro.

Una Commissione di vigilanza è altresì nominata dal Ministro per ognuna delle diverse sedi di provveditorati agli studi o di Regie università presso le quali si tengano le prove scritte o grafiche a termini dell'art. 10, comma 1°.

Art. 48.

Tanto la minuta della prova scritta quanto la buona copia e in genere ogni elaborazione grafica deve essere fatta su carta timbrata, munita del bollo d'ufficio e della firma del presidente della Commissione esaminatrice.

Art. 49.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun concorrente senza apporvi la firma nè altro contrassegno, lo chiude entro una busta unitamente ad un'altra di minor formato debitamente chiusa contenente una scheda con l'indicazione del suo nome, cognome e paternità.

Egli consegna la busta al presidente o al più anziano dei membri presenti della Commissione esaminatrice o di vigi-

lanza. Il commissario vi appone immediatamente la propria firma con la indicazione del mese, giorno ed ora della consegna.

Tutte le buste sono poi raccolte in un medesimo piego insieme col verbale della prova, nel quale devono essere nominativamente indicati i candidati che non si sono presentati alla prova o che ne furono esclusi durante il suo svolgimento.

Il piego è trasmesso al Ministero della pubblica istruzione quando la Commissione sia unica.

Art. 50.

Il presidente della Commissione esaminatrice e quello della Commissione di vigilanza dispongono quanto è necessario per garantire la sincerità delle prove e la legalità nelle operazioni d'esame.

Sono esclusi i candidati che contravvengano a tali disposizioni.

Art. 51.

In caso di gravi trasgressioni alle norme dettate dal presente regolamento, il presidente ordina, sotto la sua responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame, riferendone immediatamente al Ministro.

Art. 52.

La Commissione esaminatrice nel giorno in cui si raduna per iniziare la revisione delle prove, verificata la integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre segnando sopra ogni lavoro e sulla busta che racchiude il nome del rispettivo autore uno stesso numero di riconoscimento.

Compiuto l'esame di tutti i lavori e notati su ciascuno i voti rispettivamente assegnati, si aprono le buste contenenti i nomi dei concorrenti.

Art. 53.

I concorrenti che non raggiungano almeno i sei decimi dei voti assegnati alla prova non sono ammessi alla prova orale.

Art. 54.

La Commissione stabilisce l'ordine con cui sono chiamati alle prove orali i concorrenti che abbiano conseguito almeno i sei decimi nella prova scritta o grafica.

Perde il diritto alla prova d'esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo gravissimi motivi riconosciuti dalla Commissione, la quale in tal caso gli fissa definitivamente altro giorno.

Art. 55.

Agli effetti dell'art. 66, il candidato che si ritiri durante una prova d'esame è considerato come riprovato.

Art. 56.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, al momento di ognuna delle prove d'esame, nei modi stabiliti dal bando.

Art. 57.

Sono nulle le prove dei candidati che risultino superate con la frode.

Il Ministero può annullare le prove d'esame in cui sia riscontrato l'accennato vizio e revocare i diplomi di abilitazione anche dopo l'approvazione degli atti del concorso. Può inoltre escludere i candidati dai concorsi successivi fino, al massimo, ad un biennio dalla data del provvedimento.

I provvedimenti suaccennati sono adottati con decreto, udita la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 58.

Ogni Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti.

Quindici punti sono riservati per la valutazione del servizio militare prestato in guerra, o del servizio di infermiera negli ospedali militari o della Croce Rossa prestato pure in tempo di guerra; per il resto dei punti è lasciata alla Commissione ampia libertà di ripartizione tra le prove d'esame e i titoli dei candidati. La ripartizione deve essere fatta dalla Commissione nella sua prima adunanza e deve essere chiaramente esposta e motivata nel verbale dell'adunanza e nella relazione.

Art. 59.

I titoli sono valutati per ogni concorrente prima delle prove orali limitatamente a quelli fra i concorrenti che sono ammessi alle prove stesse.

Il servizio d'insegnamento è computabile fra i titoli soltanto se prestato come professore di ruolo in istituti regi o pareggiati.

Il servizio militare prestato durante la guerra deve essere considerato fra i titoli ed è valutato dalla Commissione in base ai documenti militari; se sia preceduto o seguito da almeno un anno intero di servizio scolastico è valutato in base alle qualifiche ottenute nell'anno o negli anni d'insegnamento che lo precedettero o seguirono.

Le pubblicazioni, che la Commissione giudichi di valore negativo, e il servizio non lodevole, tanto se scolastico quanto se militare o d'istitutore nei convitti nazionali di cui all'art. 135 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono considerati nei riguardi del concorso come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti nella votazione complessiva attribuita ai titoli.

CAPO IV.

Delle graduatorie.

Art. 60.

Compiuta la valutazione dei titoli e delle prove d'esame, la Commissione forma le graduatorie.

Art. 61.

Quando il concorso sia indetto col duplice scopo di cui agli articoli 1 e 3, la Commissione compila due graduatorie: la prima dei vincitori, la seconda degli idonei.

Art. 62.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente per i titoli e gli esami, e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi se si tratta di concorso generale; di otto decimi, se si tratta di concorso speciale; esclusi quelli di essi concorrenti che abbiano fatta la dichiarazione di cui all'art. 13.

Quando i risultati di un concorso speciale valgono anche per provvedere a un determinato numero di sedi di secondaria importanza, a norma dell'art. 9, comma 2°, la graduatoria per tali sedi viene formata dopo compilata quella per le sedi primarie e vi sono compresi per ordine di merito e in numero non superiore a quello delle sedi secondarie indicato nel bando di concorso i concorrenti che abbiano riportato un voto complessivo non inferiore a sette decimi.

Art. 63.

Alla graduatoria dei vincitori, quando si tratti di concorso generale, deve seguire la graduatoria di tutti i concorrenti che, avendo riportato la votazione complessiva di almeno sette decimi, si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 30 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

Art. 64.

Nella graduatoria degl'idonei la Commissione comprende tutti e soltanto i concorrenti che siano sprovvisti di titoli di abilitazione a sensi dell'art. 3 e che abbiano riportato un voto non minore di sei decimi.

Art. 65.

Quando il concorso sia limitato al solo effetto di cui all'art. 3, la Commissione compila una sola graduatoria di idonei nel modo stabilito nel precedente articolo.

Art. 66.

I concorrenti sprovvisti di titolo d'abilitazione che non riescano vincitori o non siano inclusi nella graduatoria degli idonei di cui ai due precedenti articoli possono ripetere l'esame nel concorso immediatamente successivo; se neppure la seconda volta conseguano l'idoneità, possono ripeterlo soltanto dopo trascorsi due anni dall'ultimo esame; successivamente gli esami possono essere ripetuti sempre che siano trascorsi due anni dall'ultimo esame.

Art. 67.

La relazione e gli atti della Commissione sono trasmessi al Ministero.

Il Ministro esamina la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti e a seconda dei casi approva, rettificando, ove occorra, gli eventuali errori materiali, od annulla, in tutto o in parte, gli atti, rinviandoli alla stessa o ad una nuova Commissione.

Il decreto Ministeriale che approva o rende esecutiva la graduatoria è pubblicato, insieme con la relazione della Commissione, nel *Bollettino Ufficiale del* Ministero.

Esso è provvedimento definitivo.

Art. 68.

Gli aiuti ed assistenti delle Università ed Istituti superiori che si trovino nelle condizioni previste dal 1° e 3° comma dell'art. 64 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sono considerati a tutti gli effetti vincitori di concorso speciale per la classe dei concorsi, di cui alla tabella annessa al presente regolamento, stabilita dalla Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione a mente del ricordato art. 64.

Art. 69.

Gli aiuti ed assistenti di cui al precedente articolo possono conseguire oltre alla nomina in ruolo nei Regi istituti medi il semplice diploma di abilitazione all'esercizio professionale per il quale abbiano titolo a norma del presente regolamento; ma nell'uno e nell'altro caso occorre che essi versino all'Erario la tassa stabilita dall'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, a meno che essi posseggano un antico titolo che a norma del presente regolamento continui ad avere efficacia di titolo di abilitazione per ognuna delle cattedre comprese nelle classi di concorsi stabilita dalla Giunta del Consiglio superiore, secondo quanto è ricordato nel precedente articolo.

CAPO V.

Delle abilitazioni, dei diplomi e dell'albo professionale.

Art. 70.

Chi risulti vincitore o idoneo in uno dei concorsi banditi secondo la tabella annessa al presente regolamento si considera abilitato per ognuna delle cattedre a cui il concorso stesso dà accesso.

Art. 71.

I titoli che abilitavano all'insegnamento di una determinata disciplina in un determinato ordine di scuole non possono considerarsi titoli sufficienti di abilitazione per le cattedre del nuovo ordinamento in cui la detta disciplina si trovi riunita con altre per le quali i titoli stessi non avevano valore di abilitazione.

In tal caso i titoli debbono essere integrati dalla idoneità in un concorso che dia accesso alle suddette cattedre del nuovo ordinamento per acquistare valore di titoli di abilitazione per le cattedre stesse.

Art. 72.

Ai concorrenti che conseguano l'abilitazione per effetto del risultato dei concorsi, secondo le disposizioni del presente regolamento, viene rilasciato un diploma, a firma del Ministro della pubblica istruzione, del presidente della Commissione esaminatrice e di un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 73.

Le denominazioni dei diplomi di abilitazione e l'indicazione degli insegnamenti per i quali sono validi, sono stabiliti nelle colonne 4 e 5 della tabella annessa a questo Regolamento.

Art. 74.

La compilazione dei diplomi e la consegna agli interessati è fatta a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 75.

Non è consentito rilasciare duplicati dei diplomi di abilitazione.

Soltanto in casi di smarrimento, debitamente comprovato, il diploma originale può essere, a tutti gli effetti, sostituito da una copia conforme rilasciata dal Ministero.

Art. 76.

L'elenco delle persone che conseguono, nei modi previsti dal presente regolamento, l'abilitazione all'esercizio professionale, è pubblicato a cura del Ministero della pubblica istruzione, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 77.

Il Ministero della pubblica istruzione cura, altresì, che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle Università o Istituti che hanno loro rilasciato le lauree o i diplomi, affinchè ne sia presa nota nel registro della carriera scolastica di ciascuno d'essi.

Art. 78.

Presso ogni Provveditorato agli studi è costituito un albo regionale delle persone abilitate all'esercizio professionale dell'insegnamento di materie che si impartiscono nei Regi istituti medi d'istruzione.

Nel detto albo sono comprese le persone che conseguono l'abilitazione nei modi previsti nel presente regolamento, distinte per categorie, a seconda dei diversi insegnamenti a cui i rispettivi titoli si riferiscono.

Art. 79.

Non possono essere iscritte nell'albo, e, se vi sono iscritte, ne sono radiate, le persone che pur essendo provviste dei titoli di cui al precedente articolo abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 66 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Le persone che abbiano riportato condanna diversa da quelle enumerate nel citato articolo possono essere escluse dall'inscrizione nell'albo ed esser cancellate dal medesimo con provvedimento motivato del provveditore agli studi contro il quale è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni al Ministro per la pubblica istruzione.

Le persone suddette possono essere iscritte o riammesse nell'albo solo dopo che abbiano ottenuto la riabilitazione o che siano decorsi almeno tre anni dall'espiazione della pena.

Art. 80.

Sono sospese dall'esercizio professionale le persone contro le quali sia stato emesso mandato di comparizione o di cattura.

Art. 81.

Le persone di cui al capoverso dell'art. 78 che intendono ottenere l'iscrizione in un albo regionale debbono farne domanda al Provveditore agli studi.

Alla domanda debbono essere allegati il diploma di abilitazione e il certificato penale di data non anteriore di 3 mesi a quella della domanda stessa.

Art. 82.

L'iscrizione in un albo è valida per l'esercizio professionale in qualunque istituto pubblico o privato del Regno.

Art. 83.

Le lauree e i diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1923, oppure, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925, conservano la loro originaria efficacia di titoli di abilitazione.

Art. 84.

I titoli rilasciati da istituti non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione che avevano valore di titoli di abilitazione per l'insegnamento di discipline nei Regi istituti medi di istruzione conservano il valore stesso, solo se conseguiti anteriormente al R. decreto 31 dicembre 1923, numero 2909; quando siano conseguiti in tempo posteriore non acquistano tale valore se non quando siano integrati con la idoneità conseguita in concorso a norma delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 85.

Le abilitazioni per esami all'insegnamento di discipline formanti cattedre di ruolo nei Regi istituti medi d'istruzione, conseguite, in base a norme speciali prima della pubblicazione del presente regolamento, conservano la loro originaria efficacia.

E' abolito per l'avvenire il sistema del conferimento per esami di speciali abilitazioni all'insegnamento di determinate discipline nei Regi istituti medi d'istruzione, rimanendo anche per tali discipline stabilito come unico sistema di abilitazione all'esercizio professionale la partecipazione ai corrispondenti concorsi a mente delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 86.

Per l'insegnamento delle materie che nei Regi istituti medi d'istruzione non sono costituite in cattedre di ruolo e che si conferiscono per semplice incarico, nulla è innovato alle vigenti disposizioni che regolano il rilascio dei corrispondenti titoli d'abilitazione.

Art. 87.

Nessuno che non sia professore di ruolo negli Istituti Regi o pareggiati di istruzione media può assumere il titolo di professore medio, e nessuno può professare in nessun istituto pubblico o privato l'insegnamento di materie che si impartiscono nei Regi istituti medi d'istruzione se non sia compreso nell'albo di cui all'art. 78 o non possegga uno dei titoli di cui agli articoli 83, 84, 85 e 86; fatta eccezione, per quanto riguarda l'insegnamento nelle scuole medie private, delle persone che posseggano titoli equipollenti a norma dell'art. 113 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

CAPO VI.

Disposizione finale.

Art. 88.

Sono abrogate le disposizioni del capo I del regolamento 27 settembre 1923, n. 2319.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 58. — CASATI.

TABELLA DELLE CLASSI DI CONCORSI, DELLE CATTEDRE E DEI TITOLI (Art. 4).

Concorsi	Cattedre nei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	Titoli di studio che si richiedono per l'ammissione al concorso	Denominazione del diploma di abilitazione che si consegue per effetto del concorso e categorie di concorrenti a cui si rilascia	Insegnamenti per i quali è valido il diploma di abilitazione
1. Materie letterarie nelle scuole complementari.	1. Scuola complementare: Lingua italiana, storia e geografia.	1. Laurea in lettere o in filosofia, o 2. Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile (antico ordinamento), o 3. Diploma d'italiano e latino, o di storia e geografia o di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero (nuovo ordinamento), o 4. Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento letterario delle diverse scuole medie conseguito prima del 1° gennaio 1906.	Diploma d'italiano storia e geografia (a tutti i concorrenti idonei, tranne a quelli provvisti della laurea in lettere, secondo l'antico ordinamento, o conseguita entro il 31 dicembre 1925 nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).	Lingua e letteratura italiana, storia e geografia in qualunque scuola media di 1° grado.
2. Materie letterarie negli istituti medi inferiori.	1. Ginnasio: Lingua italiana e latina, storia e geografia. 2. Istituto tecnico: (corso inf.) lingua italiana e latina, storia e geografia. 3. Istituto magistrale: (corso inf.) lingua italiana e latina, storia e geografia.	1. Gli stessi che valgono per l'ammissione al precedente concorso n. 1.	Diploma d'italiano, latino, storia e geografia (a tutti i concorrenti, ecc., come nel precedente concorso n. 1).	Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia in qualunque scuola media di 1° grado.
3. Materie letterarie nel ginnasio superiore.	Ginnasio: lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	1. Laurea in lettere o in filosofia.	Diploma di lettere (a tutti i concorrenti, ecc., come nel precedente concorso n. 1).	Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia in qualunque scuola media.
4. Lettere classiche nel liceo.	Liceo: lettere latine e greche.	1. Laurea in lettere o in filosofia.	Diploma di lettere classiche (a tutti i concorrenti, ecc., come nel precedente concorso n. 1).	Lingua e letteratura latina e greca, in qualunque scuola media.

Concorsi	Cattedre nei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	Titoli di studio che si richiedono per l'ammissione al concorso	Denominazione del diploma di abilitazione che si consegue per effetto del concorso e categorie di concorrenti a cui si rilascia	Insegnamenti per i quali è valido il diploma di abilitazione
5. Lettere italiane e storia negli istituti medi superiori.	1. Istituto tecnico (corso sup.): lettere italiane e storia. 2. Istituto magistr. (corso superiore): lingua e lettere italiane e storia.	Come nel precedente concorso n. 1.	Diploma d'italiano e storia (a tutti i concorrenti, ecc., come nel precedente concorso n. 1).	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque scuola media.
6. Lettere italiane e latine e storia negli istituti medi superiori.	1. Liceo: lettere italiane e latine. 2. Liceo scientifico: lettere italiane e latine. 3. Liceo femminile: lingua e letteratura italiana e latina. 4. Istituto magistrale (corso sup.) Lingua e lettere latine e storia.	Come nel precedente concorso n. 1.	Diploma d'italiano, latino e storia (a tutti i concorrenti, ecc., come nel precedente concorso n. 1).	Lingua e letteratura italiana e latina e storia in qualunque scuola media.
7. Materie scientifiche negli istituti medi inferiori.	1. Scuola complementare: matemat. scienze naturali e computisteria.	1. Laurea in matematica, o	1. Diploma di matematica (alle persone provviste dei titoli di cui ai numeri 1, 2, 5 o della laurea mista in scienze fisiche e matematiche).	1. Matematica in tutte le scuole medie; scienze naturali e computisteria nella scuola complementare.
	2. Ginnasio isolato: matematica.	2. Laurea in fisica, o	2. Diploma di matematica nelle scuole medie di 1° grado (alle persone provviste dei titoli di cui ai numeri 3, 4, 6 o della laurea mista in scienze fisiche e naturali).	2. Matematica in tutte le scuole medie di 1° grado; scienze naturali e computisteria nella scuola complementare.
	3. Istituto tecnico (corso inferiore): matematica.	3. Laurea in scienze, o 4. Laurea in chimica, o 5. Laurea in ingegneria civile, industriale, navale, mineraria, o 6. Licenza fisico matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906, o 7. Laurea mista conseguita in base ai Regi decreti 24 novembre 1921, n. 1837 e 19 febbraio 1922, n. 139.	3. Diploma di scienze (alle persone fornite della laurea in scienze conseguita secondo il nuovo ordinamento).	3. Scienze naturali in tutte le scuole medie.

Concorsi	Cattedre nei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	Titoli di studio che si richiedono per l'ammissione al concorso	Denominazione del diploma di abilitazione che si consegue per effetto del concorso o categorie di concorrenti a cui si rilascia	Insegnamenti per i quali è valido il diploma di abilitazione
8. Matematica e fisica.	1. Liceo: matematica e fisica. 2. Istituto tecnico: matematica e fisica. 3. Liceo scientifico: matematica e fisica. 4. Istituto magistrale: matematica e fisica.	1. Laurea in matematica, o 2. Laurea in fisica, o 3. Laurea in ingegneria civile, industriale, navale, mineraria, o 4. Laurea mista in scienze fisiche e matematiche.	Diploma di matematica e fisica (a tutti i concorrenti riusciti idonei, tranne a quelli provvisti del titolo di cui al n. 4).	Matematica e fisica in qualunque scuola media.
9. Scienze naturali e chimica.	1. Liceo: scienze naturali, chimica e geografia. 2. Istituto tecnico (corso superiore): scienze naturali e geografia. 3. Istituto magistrale: scienze naturali, geografia ed igiene. 4. Liceo scientifico: scienze naturali, chimica e geografia.	1. Laurea in scienze, o 2. Laurea in chimica, o 3. Laurea in chimica e farmacia, o 4. Diploma in farmacia, o 5. Laurea in chimica industriale, o 6. Laurea mista in scienze naturali e fisiche.	Diploma di scienze e chimica (a tutti i concorrenti riusciti idonei).	Scienze naturali, chimica, geografia ed igiene in qualunque scuola media (fatta eccezione della chimica negli istituti tecnici, sezione agrimensura).
10. Chimica.	Istituto tecnico: chimica.	1. Laurea in chimica, o 2. Laurea in chimica e farmacia, o 3. Diploma in farmacia, o 4. Laurea in chimica industriale.	Diploma di chimica (a tutti i concorrenti riusciti idonei, tranne a quelli provvisti della laurea in chimica conseguita secondo l'antico ordinamento, oppure entro il 31 dicembre 1925 nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).	Chimica in qualunque scuola media.

Concorsi	Cattedre nei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	Titoli di studio che si richiedono per l'ammissione al concorso	Denominazione del diploma di abilitazione che si consegue per effetto del concorso o categorie di concorrenti a cui si rilascia	Insegnamenti per i quali è valido il diploma di abilitazione
11. Filosofia, storia e pedagogia.	1. Liceo: filosofia, storia ed economia politica.	1. Laurea in filosofia, o	Diploma di filosofia e storia (a tutti i concorrenti riusciti idonei).	Filosofia, pedagogia, storia, in qualunque scuola media; geografia e diritto nei licei femminili; economia politica nei licei, nei licei scientifici e nei licei femminili.
	2. Istituto magistrale: filosofia e pedagogia.	2. Laurea in lettere, o		
	3. Liceo scientifico: storia, filosofia e economia politica.	3. Laurea in giurisprudenza, o		
	4. Liceo femminile: storia e geografia, filosofia, diritto ed economia politica.	4. Diploma di lingua e letteratura italiana, di storia e geografia, di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile (antico ordinamento), o		
		5. Diploma di italiano e latino, di storia e geografia, di pedagogia e filosofia degli istituti di magistero (nuovo ordinamento).		
12. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando).	1. Scuola complementare: lingua straniera.	1. Antichi diplomi di abilitazione di 1° e 2° grado all'insegnamento di qualunque lingua straniera; e diplomi di abilitazione conseguiti nei corsi postuniversitari a norma del R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598, o	Diploma nella lingua e letteratura straniera messa a concorso (a tutte le persone provviste dei titoli indicati nella precedente colonna, tranne a quelle comprese nei numeri 1, 5 e 6 che posseggano un diploma equivalente secondo l'antico ordinamento).	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie.
	2. Ginnasio: lingua straniera.	2. Laurea in lettere, o		
	3. Istituto tecnico: lingua straniera.	3. Laurea in filosofia, o		
	4. Istituto magistrale: lingua straniera.	4. Laurea in giurisprudenza, o		
	5. Liceo scientifico: lingua e letteratura straniera.	5. Diploma o laurea di qualunque lingua straniera del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o		
	6. Liceo femminile: Lingua straniera.	6. Qualunque diploma degli Istituti superiori di magistero femminile (antico ordinamento), o		

Concorsi	Cattedre nei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	Titoli di studio che si richiedono per l'ammissione al concorso	Denominazione del diploma di abilitazione che si consegue per effetto del concorso e categorie di concorrenti a cui si rilascia	Insegnamenti per i quali è valido il diploma di abilitazione
		7. Diploma di italiano e latino, di storia e geografia e di pedagogia e filosofia degli istituti superiori di magistero (nuovo ordinamento).		
13. Disegno.	Scuola complementare: disegno. Istituto tecnico: disegno. Istituto magistrale: disegno. Liceo scientifico: disegno. Liceo femminile: disegno.	1. Antica abilitazione per disegno o calligrafia, o 2. Diploma di maturità propria del liceo artistico; licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile (art. 68, R. decreto 31 dicembre 1923, numero 3123), o 3. Diploma di abilitazione della scuola superiore d'ornato presso il R. Politecnico di Torino rilasciato sino a tutto il 1925, o 4. Diploma di licenza dal secondo periodo del corso comune (corso medio) o dai corsi speciali rilasciato dalle accademie o istituti di Belle arti di Bologna, Carrara, Firenze, Genova, Lucca, Massa, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Ravenna, Roma, Siena, Torino, Urbino e Venezia sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924.	Diploma di disegno (tranne alle persone che già posseggano un diploma equipollente secondo l'antico ordinamento).	Disegno in tutte le scuole medie.
14. Computisteria e ragioneria.	Istituto tecnico: computisteria e ragioneria.	1. Diploma o laurea di ragioneria del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali con speciale menzione del corso magistrale di ragioneria, o 2. Laurea in matematica.	Diploma di ragioneria (alle persone di cui al n. 2 della precedente colonna e a quelle di cui al n. 1 quando il diploma della scuola superiore sia stato conseguito dopo il R. decreto 31 dicembre 1923, numero 2909).	Computisteria e ragioneria nelle scuole medie.

Concorsi	Cattedre nei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	Titoli di studio che si richiedono per l'ammissione al concorso	Denominazione del diploma di abilitazione che si consegue per effetto del concorso e categorie di concorrenti a cui si rilascia	Insegnamenti per i quali è valido il diploma di abilitazione
15. Materie giuridiche ed economiche.	**Istituto tecnico: istituzioni di diritto.** **Economia politica, scienza finanziaria e statistica.**	1. Laurea in giurisprudenza, o 2. Diploma o laurea di economia e diritto del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, oppure laurea in scienze economiche e commerciali dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali con speciale menzione del corso magistrale di economia e diritto.	**Diploma di materie giuridiche ed economiche (a tutti i concorrenti, tranne a quelli che siano provvisti della laurea in giurisprudenza conseguita secondo l'antico ordinamento oppure entro il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 6 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).**	Materie giuridiche ed economiche in tutte le scuole medie.
16. Agraria.	**Istituto tecnico: agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia.**	Laurea in scienze agrarie.	**Diploma in agraria (ai concorrenti riusciti idonei che abbiano conseguito la laurea in momento posteriore al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).**	Agraria in tutte le scuole medie.
17. Costruzioni e topografia.	**Istituto tecnico: costruzioni e disegno di costruzioni - Topografia e disegno topografico.**	1. Laurea in ingegneria civile, industriale, navale, mineraria, o 2. Laurea in matematica, o 3. Laurea in fisica.	**Diploma di costruzioni [illegible]ografia (a tutti i concorrenti[illegible] [illegible]ne a quelli provvisti di laurea di ingegnere civile conseguita secondo lo antico ordinamento o entro il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 6 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).**	Costruzioni e disegno costruttivo. Topografia e disegno topografico nelle scuole medie.
18. Musica e canto.	Istituto magistrale: musica e canto corale.	1. Abilitazione ministeriale per titoli rilasciata in base all'art. 14 del R. decreto 26 giugno 1902, n. 383, o 2. Abilitazione per esami all'insegnamento del canto corale nelle scuole normali conseguita in base al decreto sopra ricordato, o 3. Licenza superiore da un conservatorio di musica.	Diploma di musica e canto. (A tutti i concorrenti).	Musica e canto nelle scuole medie.
19. Maestra giardiniera.	Istituto magistrale: maestra giardiniera.	1. Diploma di maestra giardiniera, o 2. Diploma di abilitazione all'insegnamento elementare.	Diploma di maestra giardiniera (tranne alle concorrenti che già posseggano un titolo equivalente conseguito secondo l'antico ordinamento).	Maestra giardiniera nelle scuole medie.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione
CASATI.

Numero di pubblicazione 1534.

REGIO DECRETO 21 agosto 1924, n. 1527.

Autorizzazione al comune di Brescia a costruire ed esercitare a trazione elettrica un nuovo tronco di prolungamento della linea tramviaria urbana di quella città.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 11 gennaio 1923, con cui l'azienda per servizi municipalizzati di Brescia ha richiesta l'autorizzazione di costruire ed esercitare un secondo prolungamento della linea tramviaria Porta Milano-Porta Venezia-Barriera di S. Francesco di Paola, fino al termine dell'abitato di S. Francesco di Paola;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il regolamento, pure approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Brescia è autorizzato a costruire ed esercitare a trazione elettrica, un nuovo tronco in prolungamento della linea tramviaria urbana di quella città, da Porta Milano-Porta Venezia fino al termine dell'abitato di S. Francesco di Paola secondo il progetto a firma del direttore dei servizi municipalizzati di quella città, portante il bollo dell'ufficio del registro in data 22 dicembre 1922.

Art. 2.

Per la costruzione e l'esercizio del suddetto tronco tramviario dovranno osservarsi le disposizioni del testo unico e del regolamento sopra accennati, le condizioni contenute nel disciplinare 19 gennaio 1924, firmato in segno di accettazione dal Commissario prefettizio del comune di Brescia, nonchè le speciali prescrizioni di sicurezza che verranno stabilite all'atto della visita di collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

SARROCCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 52. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1535.

REGIO DECRETO 25 settembre 1924, n. 1518.

Applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Parma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria e il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'applicazione della legge medesima;

Visto il R. decreto 24 dicembre 1864, n. MCCCCLXVII (p. s.), che autorizza la Camera di commercio e industria di Parma a prelevare dei diritti per gli atti ed i certificati da essa rilasciati;

Vista la deliberazione della predetta Camera in data 4 giugno 1924;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Parma è autorizzata a prelevare dei diritti per gli atti e certificati da essa rilasciati in conformità della seguente tariffa:

a) per copia di deliberazione o di altro atto della Camera o di documento depositato nei suoi uffici	L.	3 —
b) per ogni certificato in carta da bollo . .	»	2 —
c) per accertamento di uso mercantile e rilascio del certificato relativo.	»	5 —
d) per rilascio di un certificato relativo ad uso mercantile già accertato.	»	2.50
e) per ogni certificato di origine	»	0.75
f) per ogni esame di atti esistenti presso la Camera, escluso il registro delle ditte.	»	1 —
g) per autenticazione di firme	»	1 —

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale sarà approvato il regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il R. decreto 24 dicembre 1864, n. MCCCCLXVII (p. s.) è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 43. — CASATI.

DECRETO COMMISSARIALE 13 luglio 1924.

Approvazione delle condizioni generali per l'appalto delle provviste, lavorazioni e vendite del vestiario, delle sussistenze e dei materiali di caserma per i servizi del Commissariato dell'aeronautica.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto l'art. 45 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 21 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sull'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Sentito il parere del Consiglio di Stato:

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'annesso capitolato, contenente le condizioni generali per l'appalto delle provviste, lavorazioni e vendite del vestiario e delle sussistenze nonchè per l'appalto delle forniture e per le vendite di materiali di caserma per i servizi del Commissariato dell'aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti pel visto e la registrazione.

Roma, addì 13 luglio 1924.

Il Vice commissario: BONZANI.

DECRETO COMMISSARIALE 1° settembre 1924.

Approvazione delle condizioni particolari da osservarsi per le provviste e le lavorazioni di effetti di corredo per i militari della Regia aeronautica.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto, in data 23 maggio 1924, n. 827;

Decreta:

Sono approvate le annesse condizioni particolari da osservarsi per le provviste e le lavorazioni di effetti di corredo per i militari della Regia aeronautica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° settembre 1924.

Il Vice commissario: BONZANI.

DECRETO COMMISSARIALE 10 maggio 1924.

Approvazione del regolamento per il funzionamento delle mense di servizio per ufficiali e sottufficiali della Regia aeronautica.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento per il funzionamento delle mense di servizio per ufficiali e sottufficiali della Regia aeronautica e l'amministrazione del materiale di dotazione relativo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 maggio 1924.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI. — *Il Vice commissario*: A. FINZI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Crecchio, Genova e Santo Stefano al Mare.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Veduto il R. decreto 6 luglio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Crecchio;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Regio commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente d'altro lato di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Crecchio è prorogato di tre mesi.

Chieti, addì 6 ottobre 1924

Il Prefetto: COTTALASSO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Veduto il R. decreto 6 luglio 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Genova;
Veduto l'art. 323 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che la situazione locale non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Genova è prorogato di tre mesi.

Genova, addì 4 ottobre 1924.

Il Prefetto: DARBESIO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il R. decreto 15 giugno 1924, col quale il signor conte avv. Raffaele Del Castillo, è stato nominato Regio commissario straordinario del comune di Santo Stefano al Mare;
Ritenuto che il Regio commissario stesso non ha ancora potuto addivenire alla completa sistemazione delle finanze e dei pubblici servizi comunali;
Vista la legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificata con R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Santo Stefano al Mare è prorogato di tre mesi.

Imperia, addì 15 settembre 1924.

p. *Il Prefetto*: FERRARIO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilascieranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	192751	Caffarelli Elisabetta fu Gaetano, vedova di Vincenzo Pizzuti fu Antonio, domiciliata a Napoli . . . . L.	915 —
3.50 %	802749	Smorto Elvira di Salvatore, moglie di Scopelliti Diego, domiciliata a Reggio Calabria, vincolata . . . . »	133 —
»	802750	Intestata come la precedente, vincolata . . . . »	3.50
»	757650 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Congiuntamente e cumulativamente alle germane Rosa ed Emilia Dragotta fu Antonio . . . . . . » per la proprietà: de Vincentiis Quirino fu Carlo, domiciliato a Napoli	210 —
»	757651 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » per la proprietà: de Vincentiis Giuseppe fu Carlo, domiciliato a Napoli	210 —
»	757652 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » per la proprietà: de Vincentiis Alessandro fu Carlo, domiciliato a Napoli	182 —
»	359821	Montano Elena di Paolo, moglie di Bosio Enrico, detto Angelo di Giovanni, domiciliato in Genova, vincolata . . »	700 —
Prest. Naz. 5 %	30380	Casali Vittorio fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre D'Emilia Luisa fu Erasmo, vedova di Casali Giuseppe, domiciliato a Roma . . . . »	75 —
4.50 %	3682	Opera Pia Michelotti in Cafasse (Torino), amministrata dalla Congregazione di Carità locale . . . . »	30 —
3.50 %	78141	Confraternita del SS.mo Rosario in Cafasse (Torino) . . »	126 —
»	78371	Intestata come la precedente . . . . »	3.50
Cons. 5 %	309572	Fassetta Pierina di Ottavio, nubile, domiciliata a Torino . »	5000 —
»	309571	Fassetta Vittoria di Ottavio, nubile, domiciliata a Torino . »	5000 —
3.50 %	33684	Tarra Giuseppe fu Carlo Andrea . . . . »	31.50
4.50 %	43946	Congregazione di Carità di Pietracatella (Campobasso) . . »	27 —

Roma, 30 settembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 226

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 8 ottobre 1924

	Media		Media
Parigi	120 54	Belgio	110 41
Londra	103 13	Olanda	8 97
Svizzera	443 23	Pesos oro	19 63
Spagna	306 12	Pesos carta	8 675
Berlino	—	New-York	23 14
Vienna	0 0326	Oro	446 49
Praga	68 40		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	83 17
	3.50 % » (1902)	77 75
	3.00 % lordo	54 33
	5.00 % netto	98 74
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	82 92

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso per titoli al posto di ispettore dei servizi agrari della Tripolitania.

IL GOVERNATORE DELLA TRIPOLITANIA

Visto il R. decreto 15 agosto 1924, n. 1306, concernente l'ordinamento dei servizi agrari della Tripolitania;

Considerata l'opportunità di bandire il concorso per il posto di ispettore dei servizi agrari istituito col decreto suddetto;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso, per titoli, al posto di ispettore dei servizi agrari della Tripolitania.

Art. 2.

All'ispettore dei servizi agrari della Tripolitania competono:

a) lo stipendio iniziale di L. 18,000, una indennità annua coloniale pari a tre quarti dello stipendio e le indennità caroviveri nella misura stabilita per i funzionari ausiliari coloniali fino a quando saranno ad essi mantenute, indennità che attualmente ammontano a L. 2760 annue per i celibi, L. 4010.20 per gli ammogliati senza figli, con aumento della quota annua di L. 310.20 per ogni figlio;

b) tre aumenti triennali di stipendio di L. 3000 ciascuno e corrispondente indennità coloniale.

A lui sarà fornito gratuitamente dall'Amministrazione l'alloggio di servizio.

In caso di missione fuori della residenza sarà a lui corrisposta la diaria spettante al personale di ruolo che fruisce di uguale stipendio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Governo della Tripolitania (ufficio di colonizzazione) non oltre due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

Al suddetto concorso sono ammessi i laureati in scienze agrarie con almeno un decennio di laurea, di cui non meno di sei trascorsi presso istituti agrari governativi o pareggiati del Regno, delle colonie o nelle cattedre ambulanti di agricoltura.

Alla domanda di ammissione, che dovrà contenere l'indicazione della residenza del concorrente, devono allegarsi i seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante non ha oltrepassato i 45 anni di età. Tale limite non è applicabile per gli impiegati di ruolo dello Stato, o per quelli, comunque assunti, che prestano servizio nelle varie Colonie;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

f) certificato di sana costituzione fisica atta a sopportare il clima coloniale. Il Governo si riserva la facoltà di accertare mediante visita medica l'attitudine fisica del vincitore del concorso al regolare disimpegno in Colonia delle funzioni inerenti al posto da conferire;

g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;

h) certificato di laurea in scienze agrarie, rilasciato da un istituto superiore del Regno;

i) titoli ed opere che dimostrino nel candidato la sua preparazione a coprire il posto messo a concorso, con speciale riferimento all'agricoltura del nord Africa e della Libia;

l) quietanza comprovante il pagamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 50 ai sensi del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato, e i tecnici agrari coloniali che, comunque assunti, prestino servizio presso i Governi delle colonie; questi ultimi aspiranti sono dispensati anche dalla presentazione del certificato indicato alla lettera *f*). I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alla prescrizione della legge sul bollo e portare la vidimazione delle autorità giudiziaria e politica a seconda dei casi. I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice, da nominarsi con successivo decreto Governatoriale, terrà particolar conto, nella formazione della graduatoria, dei titoli comprovanti la speciale competenza dei candidati sulla agricoltura coloniale e specialmente su quella delle regioni del Nord-Africa, con particolare riguardo alla Libia.

Art. 6.

I candidati riconosciuti meritevoli saranno sottoposti ad una prova teorico-pratica davanti alla suddetta Commissione in giorno da stabilirsi dalla Commissione stessa.

Art. 7.

Il vincitore del concorso sarà subito assunto in servizio dal Governo della Tripolitania e dovrà raggiungere la Colonia non oltre un mese dalla data della comunicazione della nomina.

L'assunzione in servizio mediante contratto è fatta per la durata di tre anni: alla scadenza del triennio l'impiegato si intenderà confermato in servizio per un altro triennio, qualora non sia intervenuta disdetta per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 8.

Al vincitore del concorso, nonchè alla sua famiglia, spetteranno per raggiungere la residenza, le indennità di trasferimento, secondo le disposizioni vigenti per il personale di ruolo del Ministero delle colonie.

Art. 9.

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente decreto si applicheranno le disposizioni di cui al decreto Governatoriale 24 giugno 1922, n. 582, e successive modificazioni.

Tripoli, addì 29 settembre 1924.

p. *Il Governatore*: NICCOLI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.